

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro ~~prevenzione del~~ il riciclaggio di denaro e il ~~del~~ finanziamento del terrorismo

(Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) [Progetto
dell'11 febbraio 2015]

dell' ...8 dicembre 2010

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visti gli articoli 17 e 18 capoverso 1 lettera e della legge del 10 ottobre 1997¹
sul riciclaggio di denaro (LRD),

ordina:

Titolo 1 ~~Capitolo 1~~: Disposizioni generali

Capitolo 1 ~~Sezione 1~~: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza definisce gli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 in materia di lotta contro il ~~prevenzione del~~ riciclaggio di denaro e il ~~del~~ finanziamento del terrorismo.

² La FINMA tiene conto delle regole quadro della presente ordinanza per l'approvazione di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell'articolo 25 LRD e per il riconoscimento come standard minimi di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell'articolo 17 LRD.

³ Gli organismi di autodisciplina possono limitarsi a regolamentare le deroghe rispetto alla presente ordinanza. Le deroghe devono essere designate in ogni caso come tali.

Art. 2 Definizioni

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. ~~persone politicamente esposte;~~

1. ~~le seguenti persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale,~~

RU 2010-6295

¹ RS 955.0

~~2. — le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone sopra elencate;~~

a.b. *società di sede*: tutte le società di sede svizzere o estere ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 novembre 2009² concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria. Non sono considerate come società di sede le società che:

1. perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure perseguono fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili.

2. detengono in maggioranza una o più società con attività operative e il loro scopo principale non consiste nell'amministrare il patrimonio di terzi (società holding);

b.e. *operazioni di cassa*: ogni operazione in contanti, in particolare il cambio, la compera e la vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, obbligazioni di cassa e prestiti obbligazionari e, l'incasso in contanti di assegni, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua;

c.d. *trasferimento di denaro e di valori*: il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, di valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti all'estero, in valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio e viceversa all'estero, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua;

d.e. *relazione d'affari continua*: relazione con un cliente registrata presso un intermediario finanziario svizzero o gestita prevalentemente dalla Svizzera e che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche;

e.f. *negozianti professionali di biglietti di banca*: imprese o persone del settore non bancario che mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca realizzano una cifra d'affari o un reddito importanti;

f. *detentori del controllo*: persone fisiche che sono considerate come aventi economicamente diritto agli averi di una persona giuridica con attività operativa o di una società di persone.

² ~~Non sono considerate società di sede ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche e le società che perseguono gli scopi seguenti esclusivamente a titolo statutario:~~

~~a. — la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune;~~

~~b. — il perseguimento di fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili.~~

Sezione Capitolo 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. agli intermediari finanziari secondo le disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a-~~d (banche), b (direzioni dei fondi), b^{bis} (società di investimento LICol³ e gerenti patrimoniali LICol), e (istituti d'assicurazione) e d (commercianti di valori mobiliari)~~-LRD;
- b. agli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD direttamente sottoposti alla vigilanza della FINMA ai sensi dell'articolo 14 LRD (IFDS).

² Nell'applicare la presente ordinanza, la FINMA può tenere conto delle specificità dell'attività esercitata dagli intermediari finanziari e in particolare autorizzare agevolazioni oppure ordinare inasprimenti in virtù del rischio di riciclaggio di denaro legato a un'attività o delle dimensioni di un'impresa.

³ La FINMA rende pubblica la propria prassi.

Art. 4 Società svizzere del gruppo

¹ Per gli IFDS costituiti da una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a, la FINMA può prevedere che il rispetto della LRD e della presente ordinanza sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.

² La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo per le quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 1.

Art. 5 Succursali e società del gruppo all'estero

¹ L'intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all'estero nonché le sue società ~~estere~~ del ~~suo~~ gruppo estere attive nel settore finanziario o assicurativo si conformino ai seguenti principi della LRD e della presente ordinanza:

- a. i principi di cui agli articoli 7 e 8;
- b. l'identificazione della controparte;
- c. l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
- d. l'applicazione di un approccio basato sul rischio;
- e. gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi superiori.

² L'intermediario finanziario vi provvede in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi legati a rischi superiori.

³ L'intermediario finanziario informa la FINMA se le prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi fondamentali della presente ordinanza o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.

³ — ~~LF del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RS 951.31).~~

⁴ La comunicazione di transazioni o di relazioni d'affari sospette nonché l'eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.

Art. 6 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

¹ L'intermediario finanziario che possiede succursali all'estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

² Esso deve assicurare che:

- a. gli organi di sorveglianza interni e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari individuali di tutte le società del gruppo: ~~Non~~ è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né l'accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
- b. le società del gruppo mettano a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

³ Un intermediario finanziario che constata che l'accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo o agli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico deve informarne senza indugio la FINMA.

⁴ L'intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o alla società di audit del gruppo l'accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d'affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

Sezione Capitolo 3: Principi

Art. 7 Valori patrimoniali proibiti

¹ L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all'estero.

² L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.

Art. 8 Relazione d'affari proibita

L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari:

- a. con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un'organizzazione criminale, vi appartengono o ~~che la~~ sostengono una tale organizzazione;

- b. con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

Art. 9 Violazione delle disposizioni

¹ La violazione delle disposizioni della presente ordinanza o di norme di autoregolamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.

² Gravi violazioni possono comportare un divieto di esercizio della professione secondo l'articolo 33 della legge del 22 giugno 2007⁴ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e la confisca dell'utile risultante da tali violazioni secondo l'articolo 35 LFINMA.

Sezione Capitolo 4: Obblighi generali di diligenza

Art. 10 Indicazioni ~~ie dell'ordinante negli~~ nell'ambito di ordini di bonifico

¹ Per gli ordini di bonifico l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'~~a controparte ordinante (ordinante)~~ nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, ~~l'intermediario finanziario deve indicare un numero di riferimento relativo alla transazione d'identificazione unico~~ deve essere indicato. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell'ordinante, dal suo numero d'identificazione come cliente o dal suo numero d'identità nazionale.

² Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera nazionali l'intermediario finanziario può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione ~~d'identificazione~~, nella misura in cui, su richiesta, sia in grado di fornire le ulteriori indicazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e su loro richiesta alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.

³ Esso informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all'ordinante nel traffico dei pagamenti.

⁴³ L'intermediario finanziario del beneficiario stabilisce ~~regola~~ la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario ai sensi del capoverso 1. In tal caso, esso procede secondo un approccio fondato ~~basato~~ sul rischio.

⁴ ~~L'intermediario finanziario informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all'ordinante nel traffico dei pagamenti.~~

Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza

¹ In caso di relazioni d'affari continue con clienti, nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti, che servono esclusivamente al pagamento di beni e servizi senza contanti, l'intermediario finanziario può ~~È possibile~~ rinunciare all'adempimento degli

obblighi di diligenza in presenza di una delle seguenti situazioni: ~~nelle relazioni d'affari continue con clienti:~~

- a. l'ammontare disponibile per anno civile e per controparte non supera i 5000 franchi, gli eventuali rimborsi vengono effettuati esclusivamente a favore di uno dei conti intestati alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; ~~nell'ambito dei mezzi di pagamento che consentono il deposito elettronico del denaro se:~~
 1. ~~il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare on-line beni e servizi che ha acquistato;~~
 2. ~~l'ammontare disponibile elettronicamente per anno civile e per cliente non supera i 5000 franchi;~~
 3. ~~i rimborsi vengono effettuati allo stesso titolare di conto. In caso di rimborsi sullo stesso conto, il valore di soglia annuo aumenta in funzione della somma rimborsata;~~
- b. l'ammontare disponibile non supera i 5000 franchi per mese e i 15000 franchi per anno civile e per controparte, i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a carico di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera e domiciliata in Svizzera e sono esclusi i rimborsi alla controparte; ~~nell'ambito delle operazioni di carte di credito se:~~
 1. ~~la carta di credito può essere utilizzata dal titolare solo per l'acquisto di beni e servizi all'interno di una determinata rete di offerenti di beni o fornitori di servizi (carte dei grandi magazzini);~~
 2. ~~la cifra d'affari non supera i 5000 franchi per mese civile e per cliente e i 25 000 franchi per anno civile e per cliente;~~
- c. il denaro può essere utilizzato solo all'interno di una determinata rete di offerenti di beni o servizi e il fatturato non supera i 5000 franchi per mese e i 15000 per anno civile per controparte; ~~nell'ambito del leasing di finanziamento purché il valore complessivo degli oggetti in leasing non superi i 25 000 franchi per cliente;~~
- d. si tratta di un leasing di finanziamento e le rate parziali pagabili annualmente non superano i 5000 franchi IVA compresa.

² L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone altresì di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso deve inoltre adottare le opportune misure per evitare il cumulo di transazioni inferiori al limite d'importo e violazioni della presente disposizione.

³ La FINMA può, su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, per le relazioni d'affari continue autorizzare ulteriori eccezioni all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD, a condizione che venga dimostrato un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. ~~Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori eccezioni all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD.~~

Art. 12 Obblighi di diligenza semplificati per emittenti di mezzi di pagamento

¹ L'emittente di mezzi di pagamento che servono esclusivamente al pagamento senza contanti di beni e servizi e prevedono la possibilità di prelievo di contanti è esonerato dall'obbligo di versare agli atti copie dei documenti di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera che prevede quanto segue:

- a. la banca comunica all'emittente di mezzi di pagamento i dati relativi all'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
- b. la banca comunica immediatamente all'emittente di mezzi di pagamento eventuali cambiamenti dei dati di cui alla lettera a;
- c. in caso di richieste di informazioni da parte delle autorità svizzere competenti all'emittente di mezzi di pagamento, la banca fornisce le informazioni e la documentazione richieste direttamente alle autorità competenti non appena riceve il relativo incarico dall'emittente di mezzi di pagamento.

² L'emittente di mezzi di pagamento che servono esclusivamente al pagamento senza contanti di beni e servizi e prevedono la possibilità di prelievo di contanti non è tenuto a richiedere un'attestazione d'autenticità della copia del documento d'identificazione per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza a condizione che:

- a. la cifra che può essere depositata elettronicamente non supera i 5000 franchi per mese civile e per controparte; e
- b. la cifra d'affari non supera i 10000 franchi per mese civile e per cliente.

³ L'emittente di mezzi di pagamento che non servono esclusivamente al pagamento senza contanti di bene e servizi e prevedono la possibilità di prelievo di contanti non è tenuto a richiedere un'attestazione d'autenticità della copia del documento d'identificazione per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza a condizione che:

- a. non possano essere messi a disposizione più di 1000 franchi per mese civile e 5000 franchi per anno civile e per controparte;
- b. i pagamenti esclusivamente a carico ed eventuali rimborsi esclusivamente a favore di uno dei conti intestati alla controparte siano effettuati presso una banca autorizzata in Svizzera; e
- c. il mezzo di pagamento sia usato solo per pagamenti all'interno della Svizzera.

⁴ Se l'emittente di mezzi di pagamento di cui ai capoversi 1-3 nell'ambito della sorveglianza delle transazioni ha il sospetto che i mezzi di pagamento vengano inoltrati a terzi, è tenuto a identificare nuovamente la controparte e d'accertare l'identità dell'avente economicamente diritto ai mezzi di pagamento.

SezioneCapitolo 5: Obblighi di diligenza particolari

Art. 4213 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

² In funzione dell'attività commerciale dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. la sede o il domicilio nonché la nazionalità della controparte, del detentore del controllo ~~e/o~~ dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali ~~oppure la loro nazionalità~~;
- b. il tipo e il luogo dell'attività commerciale della controparte, del detentore del controllo ~~e/o~~ dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
- c. l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
- d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e. l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti;
- h. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede.

³ ~~Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte e quelle con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono~~ Devono essere considerate in ogni caso a rischio superiore:-

- a. le relazioni d'affari con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente;
- b. le relazioni d'affari con persone straniere politicamente esposte;
- c. le relazioni d'affari con persone vicine a quelle menzionate alla lettera b. che si tratti di controparti, detentori del controllo, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali o mandatori.

⁴ Devono essere considerate relazioni d'affari a rischio superiore in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari:

- a. le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera;
- b. le relazioni d'affari con persone politicamente esposte presso organismi interstatali o presso associazioni sportive internazionali;
- c. le relazioni d'affari con persone vicine a quelle menzionate alle lettere a e b, in qualità di controparti, detentori del controllo, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali o mandatori.

⁴⁵ L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore ~~conformemente ai capoversi 2 e 3~~ e le designa come tali per l'uso interno.

Art. 43~~14~~ Transazioni che comportano un rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.

² In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- b. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
- c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.

³ Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato.

Art. 44~~15~~ Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

¹ L'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori.

² A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:

- a. se la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;
- b. qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati;
- c. a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;
- d. il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti;
- e. qual è l'origine del patrimonio della controparte, del detentore del controllo o e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
- f. qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto;
- g. se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;

~~h. — per le persone giuridiche: chi le controlla.~~

Art. 45~~16~~ Mezzi di chiarimento

¹ Secondo le circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

- a. informazioni raccolte per scritto o oralmente presso la controparte, i detentori del controllo o gli ~~l'avent~~^{ie} economicamente diritto ai valori patrimoniali;
- b. visite nei luoghi in cui la controparte, i detentori del controllo e o ~~l'~~ ^{gli} ~~avent~~^{ie} economicamente diritto svolgono la loro attività;
- c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;
- d. in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia.

² L'intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.

Art. 1617 Momento dei chiarimenti complementari

Se in una relazione d'affari sono individuati rischi superiori ~~Non appena i rischi superiori di una relazione d'affari diventano visibili,~~ l'intermediario finanziario intraprende senza indugio i chiarimenti complementari e li porta a termine al più presto.

Art. 1718 Avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori

L'avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita dell'accordo di un superiore gerarchico ~~una persona~~ o di un organo superiore oppure della direzione.

Art. 1819 Responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori

¹ La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:

- l'avvio e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d'affari che presentono rischi superiori ai sensi dell'articolo 13 capoversi 3 e 4; ~~con le persone politicamente esposte;~~
- l'applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

² Gli intermediari finanziari con un'attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un'unità d'affari.

Art. 1920 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni

¹ L'intermediario finanziario provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi superiori.

² Per la sorveglianza delle transazioni le banche e i commercianti di valori mobiliari ~~l'intermediario finanziario secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a, ad eccezione degli istituti assicurativi,~~ gestiscono un sistema informatico che li aiuta ~~ai~~ a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore secondo l'articolo ~~1413~~ 1414.

³ Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza informatico devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario devono essere espletati i chiarimenti complementari di cui all'articolo 1514.

⁴ Le banche e i commercianti di valori mobiliari ~~Gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a~~ con un numero ristretto di controparti e di ~~o quelli che effettuano o con~~ aventi economicamente diritto possono rinunciare all'uso di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni se incaricano la loro società di audit di eseguire un controllo annuale sulla loro sorveglianza delle transazioni mediante un audit di ampiezza «audit» con assicurazione di grado elevato.

⁵ La FINMA può esigere da un istituto d'assicurazione, dalla direzione di un fondo, da una società d'investimento secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)⁵

(società di investimento ai sensi della LICol), da un gerente patrimoniale ai sensi della LICol o da un IFDS, l'introduzione di un sistema di sorveglianza informatico delle transazioni ~~informati-~~
~~ee~~-se ciò è necessario per garantire una sorveglianza efficace.

Sezione Capitolo 6:

Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti

Art. 2021

¹ L'intermediario finanziario allestisce, organizza e conserva la sua documentazione in modo da consentire alla FINMA, a una società di audit da essa ammessa o a un incaricato dell'inchiesta secondo l'articolo 36 LFINMA⁶ di formarsi entro un congruo termine un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di ~~prevenzione-~~lotta contro il ~~del~~-riciclaggio di denaro e il ~~del~~ finanziamento del terrorismo.

² Egli allestisce, organizza e conserva la sua documentazione in modo da essere in grado di soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale o di altre autorità autorizzate, allegando i documenti necessari.

Capitolo Sezione 7: Provvedimenti organizzativi

Art. 2122 ~~Relazioni d'affari elettroniche~~ Nuovi prodotti, pratiche commerciali e tecnologie

~~In particolare in caso di relazioni d'affari o transazioni senza contatto personale con la contro-~~
~~parte,~~ L'intermediario finanziario si assicura che i rischi legati allo sviluppo di nuovi prodotti o
pratiche commerciali o derivanti dall'uso di nuove tecnologie o di sviluppi tecnologici per nuovi
prodotti o prodotti esistenti vengano valutati in precedenza e se nel caso, vengano identificati,
limitati e controllati in modo adeguato nell'ambito della gestione dei rischi,~~alle operazioni~~
~~effettuate esclusivamente per via elettronica o all'impiego di altre nuove tecnologie siano,~~
~~nell'ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e controllati in modo adeguato.~~

Art. 2223 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ L'intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell'applicazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

² Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

³ Tenendo conto del settore di attività e del tipo di relazione d'affari gestite dall'intermediario finanziario, prepara un'analisi dei rischi nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e del

finanziamento del terrorismo prendendo particolarmente in considerazione la sede o il domicilio del cliente, la propria presenza geografica, il segmento dei clienti gestiti nonché i prodotti e servizi offerti. L'analisi dei rischi deve essere approvata dal consiglio di amministrazione o dalla direzione gerarchica al suo più alto livello ed essere aggiornata regolarmente.

Art. 2324 Ulteriori compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ Oltre alle funzioni di cui all'articolo 2223, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro sorveglia il rispetto degli obblighi in materia di ~~prevenzione del~~ lotta contro il riciclaggio di denaro e ~~il del~~ finanziamento del terrorismo, in particolare:

- a. sorveglia, in accordo con l'organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili di linea, l'applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- b. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all'articolo 2049;
- c. ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
- d. ordina i chiarimenti complementari secondo l'articolo 4415 o li esegue di persona;
- e. assicura che l'organo della direzione competente per decidere l'avvio o il proseguimento di relazioni d'affari conformemente all'articolo 1948 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione.

² Una persona interna incaricata della sorveglianza ai sensi del capoverso 1 non può controllare una relazione d'affari della quale è direttamente responsabile.

³ L'intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare specialisti esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, se:

- a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di istituire un proprio servizio specializzato; o
- b. l'istituzione di un tale servizio sarebbe sproporzionata.

Art. 2524 Direttive interne

¹ L'intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive devono essere approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.

² Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

- a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d'affari che comportano i rischi superiori di cui all'articolo 4213;
- b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano i rischi superiori di cui all'articolo 4314 capoversi 1 e 2;
- c. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l'articolo 4920;
- d. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve essere consultato e la direzione generale deve essere informata;
- e. i principi di base della formazione dei collaboratori;

- f. la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
- g. le competenze per la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- h. ~~il modo~~ le modalità con le quali in cui l'intermediario finanziario determina, limita e sorveglia questi rischi superiori;
- i. gli importi limite di cui all'articolo ~~12~~13 capoverso 2 lettere e ed f nonché all'articolo ~~14~~13 capoverso 2 lettera a;
- j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell'articolo ~~27~~26;
- k. tutti gli altri procedimenti che disciplinano l'attuazione degli obblighi di diligenza ai sensi degli articoli 3–8 LRD;
- l. la ripartizione interna all'impresa dei restanti compiti e competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità aziendali incaricate dell'applicazione degli obblighi di diligenza.

Art. ~~25~~26 Integrità e formazione

¹ La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato.

² L'intermediario finanziario provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione regolare di tutti i collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

SezioneCapitolo 8: Ricorso a terzi

Art. ~~26~~27 Requisiti

¹ L'intermediario finanziario può incaricare mediante accordo scritto persone e imprese dell'identificazione della controparte, dell'accertamento del detentore del controllo e/o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali e degli obblighi complementari di chiarimento, se esso:

- a. ha scelto con cura la persona incaricata;
- b. ha istruito quest'ultima sul suo compito; e
- c. può controllare se la persona incaricata adempie gli obblighi di diligenza.

² L'adempimento degli obblighi di diligenza secondo il capoverso 1 può essere affidato senza accordo scritto:

- a. a un servizio all'interno di un gruppo, a condizione che sia applicato uno standard di diligenza equivalente; o
- b. a un altro intermediario finanziario, a condizione che quest'ultimo sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il prevenzione ~~del~~ riciclaggio di denaro e il del finanziamento del terrorismo e abbia adottato provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente.

³ I terzi incaricati non possono, dal canto loro, ricorrere a ulteriori persone o imprese.

Art. 2728 Modalità del ricorso a terzi

¹ L'intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile, dal profilo del diritto in materia di vigilanza, del congruo adempimento dei compiti per cui ha fatto ricorso a persone e imprese secondo l'articolo ~~26~~²⁷.

² L'intermediario finanziario deve integrare nel suo incartamento una copia dei documenti di cui si è servito per adempiere gli obblighi in materia di lotta contro il prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e deve farsi confermare per scritto che le copie consegnategli sono conformi ai documenti originali.

³ Esso verifica personalmente la plausibilità dei risultati dei chiarimenti complementari.

Sezione Capitolo 9: Interruzione della relazione d'affari e comunicazione

Art. 2829 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità

¹ L'intermediario finanziario decide se intende proseguire la relazione d'affari se:

- a. in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera A LRD, entro 20 giorni lavorativi l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
 1. non lo informa,
 2. lo informa che la segnalazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale,
 3. lo informa che la segnalazione è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale ma non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi dal momento della comunicazione.
- b. in seguito ad una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi; oppure
- c. in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale⁷ (CP), l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua segnalazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale.

² L'intermediario finanziario che non desidera proseguire la relazione d'affari può consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali solo in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire una traccia della transazione («paper trail»).

Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali dopo una comunicazione, non riceve dalle autorità di perseguimento penale una decisione che conferma il blocco dei beni, l'intermediario finanziario può decidere liberamente se e in quale misura mantenere la relazione d'affari.

⁷ RS 311.0

Art. 29~~30~~ Relazioni d'affari dubbiose e diritto di comunicazione

¹ Se non ha sospetti fondati ~~di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo~~ ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o vengono destinati al finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario può fare uso del diritto di comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale⁸ e comunicare le sue osservazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

² Se, in caso di relazioni d'affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, non esercita il suo diritto di comunicazione, l'intermediario finanziario ne documenta i motivi.

³ ~~L'intermediario finanziario che~~ Se decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa, esso deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Art. 30~~31~~ Interruzione della relazione d'affari

¹ Se pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permetta alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»).

² L'intermediario finanziario non può interrompere una relazione d'affari dubbiosa né autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.

³ Se le condizioni dell'obbligo di comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ~~di cui all'articolo 9 capoverso 1 LRD~~ sono adempiute, la relazione d'affari con la controparte non può essere interrotta.

Art. 32 Esecuzione di ordini dei clienti

L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti ai sensi dell'articolo 9a LRD solo in una forma tale da consentire di seguire una traccia della transazione («paper trail»).

Art. 31~~33~~ Informazione

¹ L'intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa la FINMA ~~e~~ quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell'intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.

² Se informa un altro intermediario finanziario secondo l'articolo 10a LRD, ~~l'intermediario finanziario~~ deve annotarlo in forma adeguata.

Capitolo Titolo 2:

Disposizioni particolari per banche, e commercianti di valori mobiliari ~~e~~ direzioni dei fondi

Art. 3234 Obbligo dell'identificazione della controparte, ~~e~~ dell'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali

¹Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali della «Convenzione del [...]⁹ ~~del 7 aprile 2008~~ relativa all'obbligo di diligenza delle banche» (CDB-~~2008~~ 15) sono applicabili a banche, e commercianti di valori mobiliari, ~~-, direzioni dei fondi, società di investimento LICol¹⁰ e gerenti patrimoniali LICol.~~

²~~La FINMA può consentire a commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, società di investimento LICol e gerenti patrimoniali LICol di applicare, in luogo e in vece della CDB-2008, altre norme d'autoregolamentazione da essa riconosciute come equivalenti.~~

Art. 3335 Negozio professionale di biglietti di banca

¹ Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di biglietti di banca che adempiono i criteri di una relazione di banca di corrispondenza degna di fiducia.

² Prima dell'avvio di una relazione con il negoziante di biglietti di banca l'intermediario finanziario deve informarsi sull'attività commerciale del negoziante e procurarsi le informazioni commerciali e le referenze.

³ L'intermediario finanziario fissa i limiti di cifra d'affari e di credito per il proprio negozio professionale di biglietti di banca nella sua totalità e per ogni singola controparte. Esso deve riesaminare questi limiti almeno una volta l'anno e controllarne il rispetto in modo continuo.

⁴ Un~~L'~~intermediario finanziario che pratica il negozio professionale di biglietti di banca emana direttive a questo scopo, che ~~in linea di principio~~ devono essere adottate dalla direzione ~~generale~~ gerarchica al suo più alto livello.

Art. 3436 Relazioni con banche corrispondenti estere

¹ Fatto salvo l'articolo ~~2627~~ capoverso 2 lettera b, le disposizioni generali della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con banche corrispondenti.

² Un intermediario finanziario che effettua operazioni quale banca corrispondente per conto di una banca estera si accerta in modo appropriato che questa non possa avviare relazioni d'affari con banche fittizie.

³ Oltre ai chiarimenti di cui all'articolo ~~1415~~, a seconda delle circostanze deve altresì accertare quali controlli effettua la controparte per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per determinare la portata dei chiarimenti deve considerare se la controparte è sottoposta a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

⁹ La convenzione può essere scaricata gratuitamente dal sito dell'Associazione Svizzera dei Banchieri www.swissbanking.org

¹⁰ ~~RS 951.31~~

⁴ L'intermediario finanziario assicura la trasmissione di tutti i dati necessari all'esecuzione di ordini di pagamento. Esso~~L'intermediario finanziario~~ regola la procedura da rispettare in caso riceva ripetutamente ordini di bonifico contenenti informazioni manifestamente incomplete. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.

Art. 3537 Criteri per transazioni che comportano un rischio superiore

Sono considerate transazioni che comportano un rischio superiore, oltre a quelle di cui all'articolo ~~43~~14, anche le transazioni che presentano indizi di riciclaggio di denaro (allegato).

Art. 3638 Obbligo di documentazione

In applicazione dell'articolo 2120, l'intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in particolare in grado di fornire, entro un congruo termine, le informazioni necessarie a stabilire chi è l'ordinante di un ordine di pagamento in uscita e se un'impresa o una persona:

- a. è controparte, detentore del controllo o avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
- b. ha eseguito un'operazione di cassa che esige l'identificazione delle persone coinvolte;
- c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misura in cui questa non risulti già da un registro pubblico.

Titolo 3:

Disposizioni particolari per direzioni di fondi, società d'investimento ai sensi della LICol¹¹ e gerenti patrimoniali ai sensi della LICol

Art. 39 Direzioni di fondi e società di investimento ai sensi della LICol

¹ Le direzioni di fondi e le società di investimento ai sensi della LICol devono identificare il sottoscrittore al momento della sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non quotati in borsa nonché procedere all'accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali quando il valore della sottoscrizione supera il montante di 15000 franchi.

² Non sono tenute a procedere all'accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali al momento della sottoscrizione se il sottoscrittore è una banca o un commerciante di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a oppure d LRD, o una banca estera o un commerciante di valori mobiliari estero che sottostanno a una sorveglianza prudenziale appropriata e a una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

¹¹ RS 951.31

³ Se affidano alla banca depositaria degli investimenti collettivi di capitale svizzero il compito di adempiere agli obblighi di diligenza e documentazione, le direzioni di fondi e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) o le società di investimento a capitale fisso (SICAF) non devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 28 capoverso 2. Essi restano tuttavia responsabili dell'adempimento di tali obblighi ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

⁴ Per i metodi di identificazione della controparte e per l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali fa stato la CDB 15.

Art. 40 Gerenti patrimoniali di società di investimenti collettivi di capitali esteri

¹ I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitali esteri non quotati in borsa devono identificare il sottoscrittore nonché procedere all'accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali dell'investimento collettivo di capitale estero se:

- a. né la società di investimenti collettivi di capitali estera né la sua società di gestione patrimoniale sottostanno a una sorveglianza prudenziale adeguata e a una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- b. non possono dimostrare l'applicazione di una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte di un altro intermediario finanziario che sottostà a una sorveglianza prudenziale appropriata; e
- c. l'importo investito supera i 15000 franchi.

² Non sono tenuti a procedere all'accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, se il sottoscrittore è una banca o un commerciante di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a oppure d LRD o una banca estera o un commerciante di valori mobiliari estero che sottostanno a una sorveglianza prudenziale appropriata e a una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

³ Per i metodi di identificazione della controparte e per l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali fa stato la CDB 15.

Capitolo 3 Titolo 4: Disposizioni particolari per istituti d'assicurazione

Art. 3741 Regolamento dell'Associazione Svizzera di Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro ~~OAD-ASA~~

¹ Per gli obblighi di diligenza di istituti d'assicurazione si applicano le disposizioni del «Regolamento dell'Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera di Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro (~~OAD-ASA~~)» dell'[...]¹² 8 dicembre 2010.

² Sono fatti salvi gli articoli 6 e ~~19-20~~ capoverso 5.

¹² Il Regolamento può essere scaricato gratuitamente dal sito dell'Associazione Svizzera di Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro www.sro-svv.ch.

Art. 3842 Eccezioni

Non sono assoggettati agli obblighi di diligenza ai sensi della LRD i contratti assicurativi dei pilastri 2 e 3a nonché le pure assicurazioni di rischio.

Capitolo 4 Titolo 5: Disposizioni particolari per IFDS**Sezione Capitolo 1: Identificazione della controparte (art. 3 LRD)****Art. 3943** Informazioni necessarie

¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari, l'IFDS chiede alla controparte le seguenti informazioni:

- a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo del domicilio e la cittadinanza;
- b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l'indirizzo della sede.

² Se la controparte proviene da un Paese nel quale non si richiedono la data di nascita o l'indirizzo del domicilio, l'esigenza di richiedere queste informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

³ Se la controparte è una persona giuridica, l'IFDS deve prendere conoscenza delle disposizioni in materia di rappresentanza della controparte in relazione a questa persona, documentarle e verificare l'identità della persona che avvia la relazione d'affari in nome della persona giuridica. ~~inoltre verificare l'identità della persona che avvia la relazione d'affari in nome della controparte.~~

~~⁴ Esso deve verificare i poteri di rappresentanza della controparte in relazione a questa persona e documentarli.~~

Art. 4044 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona fisica o una impresa individuale, l'IFDS identifica la controparte esaminandone un documento d'identificazione.

² Se la relazione d'affari è iniziata senza che i due contraenti si siano incontrati, l'IFDS verifica inoltre l'indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispondenza o con qualsiasi altro mezzo pertinente.

³ Sono ammessi tutti i documenti d'identità rilasciati da un'autorità svizzera o straniera e provvisti di fotografia.

Art. 4145 Persone giuridiche, ~~e~~ società di persone e autorità

¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona giuridica o società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, l'IFDS identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti:

- a. estratto del registro ~~di commercio~~ rilasciato dall'ufficiale del registro ~~di commercio~~;

- b. estratto scritto di una banca dati gestita dall'autorità preposta al registro ~~di commercio~~;
- c. estratto scritto di liste e banche dati affidabili amministrate privatamente.

² L'identità delle persone giuridiche, e delle società di persone e delle autorità non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente deve essere accertata sulla base di uno dei seguenti documenti:

- a. statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell'ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l'attività oppure documento equivalente;
- b. estratto scritto di liste e banche dati affidabili amministrate privatamente.

³ Le autorità devono essere identificate in base a statuti o decisioni appropriate o sulla base di altri documenti o fonti equivalenti.

⁴³ Al momento dell'identificazione, l'estratto del registro ~~di commercio~~, l'attestato dell'ufficio di revisione e l'estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di 12 mesi e devono essere aggiornati al momento dell'identificazione. riflettere la situazione del momento.

⁴ ~~L'IFDS si procura personalmente l'estratto di cui al capoverso 1 lettere b e c, nonché al capoverso 2 lettera b.~~

Art. 4246 Forma e trattamento dei documenti

¹ L'IFDS chiede i documenti d'identificazione in originale o in copia autenticata.

² Esso conserva la copia autenticata nell'incartamento o fa una copia del documento presentato, vi attesta di avere esaminato l'originale o la copia autenticata e appone la firma e la data sulla copia.

Art. 4347 Attestazione di autenticità

¹ L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:

- a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
- b. un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
- c. un intermediario finanziario che esercita un'attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e il cui domicilio o la cui sede è all'estero, a condizione che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il ~~prevenzione~~ del riciclaggio di denaro e il ~~del~~ finanziamento del terrorismo.

² È considerata come attestazione d'autenticità valida anche la copia del documento d'identità tratta dalla banca dati di un offerente riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003¹³ sulla firma elettronica, a cui va aggiunta un'identificazione elettronica effettuata dal cliente in questo ambito.

¹³ RS 943.03

Art. 4448 Rinuncia all'attestazione di autenticità e mancanza di documenti d'identità

¹ L'IFDS può rinunciare all'attestazione di autenticità se provvede ad altre misure che gli consentano di verificare l'identità e l'indirizzo della controparte. I provvedimenti adottati devono essere documentati.

² Se la controparte non dispone di documenti d'identità ai sensi della presente ordinanza, la sua identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 4549 Operazioni di cassa ~~e trasferimento di denaro e di valori~~

¹ L'IFDS deve verificare l'identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi:

- a. 5000 franchi per le operazioni di cambio;
- b. ~~25~~ 15000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

² L'IFDS può rinunciare all'identificazione della controparte se con la stessa controparte ha effettuato altre operazioni ai sensi del ~~capoverso~~ 1 e ~~dell'articolo 50.4 lettera~~ a e si è assicurato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verificata durante la prima operazione.

³ L'IFDS può altresì rinunciare all'identificazione per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici se:

- a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;
- b. l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati;
- c. l'ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 franchi.

⁴ ~~La controparte d~~ Deve ~~essere identificata~~ in ogni caso verificare l'identità della controparte se:

- ~~a. — si tratta di un trasferimento di denaro e di valori;~~
- ~~b. — esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.~~

Art. 50 Trasferimento di denaro e di valori

L'identità della controparte deve essere sempre accertata in caso di trasferimento di denaro e di valori.

Art. 4651 Persone giuridiche quotate in borsa

¹ L'IFDS può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa.

² Se l'IFDS rinuncia a identificare la controparte, ne indica i motivi nell'incartamento.

Art. 4752 Obblighi di identificazione delle società d'investimento quotate in borsa

~~La~~ Una società d'investimento quotata in borsa deve identificare gli acquirenti di partecipazioni se essi raggiungono così il valore limite del tre per cento soggetto all'obbligo di dichiarazione ai

sensi della legge del 24 marzo 1995¹⁴ sulle borse. È possibile rinunciare alla richiesta di un'attestazione di autenticità.

Art. 4853 Insuccesso dell'identificazione della controparte

¹ Prima di effettuare transazioni nell'ambito di una relazione d'affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della controparte.

² Se la controparte non può essere identificata, l'IFDS rifiuta di entrare in relazione d'affari o interrompe la relazione d'affari in virtù delle disposizioni della [sezione capitolo 9 del capitolo 1](#).

Capitolo 2: Identificazione del detentore del controllo in qualità di avente economicamente diritto di persone giuridiche e di società di persone (art. 4 LRD)

Sezione 1: Detentore del controllo

Art. 54 Principio

¹ Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa, che esercita attività operative, l'IFDS deve procedere all'identificazione dei detentori del controllo in qualità di aventi economicamente diritto che detengono almeno il 25% delle quote sociali o dei diritti di voto della società.

² Se non esistono detentori del controllo conformemente al capoverso 1, si procederà all'identificazione delle persone fisiche che esercitano il controllo sulla società in qualsiasi altro modo manifestamente riconoscibile.

³ Se non è possibile procedere all'identificazione dei detentori del controllo conformemente ai capoversi 1 e 2 si procederà all'identificazione della persona che dirige la società.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano per l'avvio di una relazione d'affari nonché per le operazioni di cassa e i trasferimenti di denaro e di valori conformemente agli articoli 49 e 50.

Art. 55 Informazioni richieste

¹ L'IFDS deve chiedere alla controparte cognome, nome, data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo di domicilio del detentore del controllo.

² Se il detentore del controllo proviene da un paese nel quale non si utilizza l'indirizzo del domicilio, l'esigenza di disporre di tali informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota nell'incartamento.

Art. 56 Eccezioni all'obbligo di accertamento

¹ L'IFDS non deve procedere all'identificazione del detentore del controllo nei seguenti casi:

a. autorità;

¹⁴ RS 954.1

- b. banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita nonché istituti di previdenza professionale esonerati dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera;
- c. banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposte ad una sorveglianza equivalente al diritto svizzero;
- d. altri intermediari finanziari con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposte a una sorveglianza prudenziale e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- e. società semplici.

Sezione 2:

Accertamento relativo all'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (art. 4 LRD)

Art. 49⁵⁷ Principio

¹ Se la controparte non è l'aveute economicamente diritto o vi sono dubbi in merito, l'IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l'aveute economicamente diritto ai valori patrimoniali, segnatamente se:

- a. una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura che autorizza il prelevamento di valori patrimoniali;
- b. i valori patrimoniali apportati dalla controparte superano in modo manifesto la sua disponibilità finanziaria;
- c. dalle sue relazioni con la controparte emergono altre constatazioni insolite;
- d. la relazione d'affari è avviata senza contatti personali con la controparte.

² L'IFDS deve chiedere alle persone giuridiche non quotate in borsa con attività operativa una dichiarazione scritta che indichi chi è l'aveute economicamente diritto ai valori patrimoniali se quest'ultimo non coincide con il detentore del controllo o se sussistono dubbi in proposito.

²³ Se esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l'identità dell'aveute economicamente diritto ai valori patrimoniali.

³ ~~Per le società quotate in borsa si può rinunciare a chiedere una dichiarazione che indichi chi è l'aveute economicamente diritto.~~

⁴ Se l'IFDS non ha dubbi sul fatto che la controparte o il detentore del controllo sia anche l'aveute economicamente diritto ai valori patrimoniali, deve documentare questa certezza in forma appropriata.

Art. 50 — Società di sede

~~¹ Se la controparte è una società di sede, l'IFDS deve sempre chiedere alla stessa una dichiarazione scritta che indichi chi è l'avente economicamente diritto. Una società di sede non può essere l'avente economicamente diritto.~~

~~² L'IFDS deve altresì chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l'avente economicamente diritto se constata che essa è una persona giuridica o una società che si prefigge di salvaguardare gli interessi dei propri membri mediante un'azione comune oppure si propone fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili, ma che persegue detti obiettivi statutari in modo non esclusivo.~~

Art. 5158 Operazioni di cassa ~~e trasferimento di denaro e di valori~~

¹ L'IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l'identità dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi:

- a. 5000 franchi per le operazioni di cambio;
- b. ~~2515~~ 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

² L'IFDS deve chiedere in ogni caso una dichiarazione di questo genere se:

- a. esiste il dubbio che la controparte, il detentore del controllo sia o l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali siano le stesse persone; o
- b. se esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

³ Per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici è possibile rinunciare all'accertamento dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se:

- a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;
- b. l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati; e
- c. l'ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 franchi.

~~⁴ Una dichiarazione ai sensi del capoverso 1 va chiesta in ogni caso se:~~

- ~~a. — si tratta di un trasferimento di denaro e di valori;~~
- ~~b. — esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.~~

Art. 59 Trasferimento di denaro e di valori

In caso di trasferimento di denaro e di valori la dichiarazione di cui all'articolo 58 capoverso 1 va sempre richiesta.

Art. 5260 Informazioni necessarie

¹ La dichiarazione scritta della controparte relativa all'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve riportare le informazioni seguenti:

- ~~a. — per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo del domicilio e la cittadinanza;~~

~~b. — per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l'indirizzo della sede.~~

² La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona in possesso di procura. Nel caso delle persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata a firmare, designata nella documentazione della società.

³ Se l'avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si richiedono la data di nascita o l'indirizzo del domicilio, l'esigenza di disporre di tali informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 61 Società di sede

¹ Se la controparte è una società di sede, l'IFDS è tenuto a richiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l'avente economicamente diritto.

² I seguenti indizi lasciano presumere che si è in presenza di una società di sede:

- a. la società non dispone di locali propri, ma dispone di un indirizzo c/o, di una sede presso un avvocato, una fiduciaria, una banca; oppure
- b. la società non dispone di personale proprio.

³ Se malgrado l'esistenza di uno o di due indizi di cui al capoverso 2, l'IFDS non considera la controparte come una società di sede, deve motivarne le ragioni in una nota scritta nell'incartamento.

⁴ Le società quotate in borsa non devono presentare alcuna dichiarazione concernente il loro avente economicamente diritto.

Art. 5362 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

¹ Nel caso di unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali organizzate che non hanno un avente economicamente diritto determinato, l'IFDS deve esigere dalla controparte una dichiarazione scritta che attesti questo fatto e contenga le informazioni di cui all'articolo ~~52~~⁶⁰ per le seguenti persone:

- a. il fondatore effettivo;
- b. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
- c. la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in linea di conto come beneficiaria;
- d. i curatori, i protettori e le persone incaricate di funzioni analoghe.

² Nel caso di strutture revocabili, le persone abilitate a effettuare la revoca devono essere indicate come aventi economicamente diritto.

³ Un IFDS che avvia una relazione d'affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell'intermediario finanziario o del partner della transazione.

Art. 5463 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale come controparte

¹ Non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto se la controparte è:

- a. un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
- b. un intermediario finanziario che esercita un'attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 LRD il cui domicilio o la cui sede è all'estero, a condizione che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti;
- c. un istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD.

² Una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto deve tuttavia essere richiesta alla controparte quando:

- a. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- b. la FINMA ha messo in guardia contro abusi in generale o in particolare dalla controparte;
- c. la FINMA ha messo in guardia in generale contro gli istituti finanziari del Paese in cui la controparte ha la sede o il domicilio.

³ Per un'assicurazione sulla vita con gestione separata del conto o del deposito ("insurance wrapper") l'IFDS deve identificare lo stipulante dell'assicurazione, e se non coincide con lo stipulante dell'assicurazione, la persona che paga effettivamente i premi quale avente economicamente diritto, se:

- a. i valori patrimoniali contemplati dall'assicurazione provengono da una relazione contrattuale cronologicamente preesistente all'assicurazione e che lega la banca o l'IFDS e lo stipulante dell'assicurazione o la persona che paga effettivamente i premi o da una relazione contrattuale nella quale quest'ultimo era l'avente economicamente diritto;
- b. lo stipulante dell'assicurazione, la persona che paga effettivamente i premi dispone di una procura o di un diritto di accesso sul deposito;
- c. i valori patrimoniali contemplati dall'assicurazione sono gestiti in base a una strategia d'investimento convenuta tra l'IFDS e lo stipulante dell'assicurazione o la persona che paga effettivamente i premi; oppure
- d. l'impresa di assicurazione non conferma che il prodotto assicurativo soddisfa i requisiti in vigore nel paese fiscale o di domicilio dello stipulante dell'assicurazione in materia di assicurazioni sulla vita, comprese le disposizioni in materia di rischi biometrici.

Art. 5564 Forma d'investimento collettivo o società di partecipazione come controparte

¹ Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con al massimo 20 aventi economicamente diritto, l'IFDS deve chiedere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.

² È possibile rinunciare a una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto se:

- a. la forma d'investimento collettivo o la società di partecipazione è quotata in borsa;
- b. un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 54 capoverso 1 funge da promotore o sponsor per una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione e dimostra di applicare una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 65 Società semplici

Se in una relazione d'affari con i soci di una società semplice gli aventi economicamente diritto sono i soci stessi, non è necessario richiedere alcuna dichiarazione scritta relativa agli aventi economicamente diritto nel caso in cui il diritto dei soci della società semplice sia stato fissato per iscritto e i valori patrimoniali relativi a questa relazione non superino i 15 000 franchi.

Sezione 3: Insuccesso dell'accertamento

Art. 5666 ~~Insuecesso dell'accertamento relativo all'avente economicamente diritto~~

¹ Prima di effettuare transazioni nell'ambito di una relazione d'affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l'accertamento relativo al detentore del controllo o all'avente economicamente diritto.

² Se in merito all'esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l'IFDS rifiuta di entrare in relazione d'affari o interrompe la relazione d'affari in virtù delle disposizioni del capitolo ~~della sezione 9 del capitolo~~ titolo 1.

Capitolo Sezione 3:

Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (art. 5 LRD)

Art. 5767 Rinnovo dell'identificazione o accertamento del detentore del controllo, dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali

Nel corso della relazione d'affari occorre procedere nuovamente all'identificazione della controparte o all'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se sorgono dubbi circa:

- a. l'esattezza delle informazioni relative all'identità della controparte o del detentore del controllo;
- b. il fatto che la controparte o il detentore del controllo sia lui stesso ~~essa stessa~~ l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
- c. l'esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte o dal detentore del controllo riguardo all'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

Art. 5868 Interruzione della relazione d'affari

L'IFDS deve interrompere la relazione d'affari secondo le disposizioni del capitolo della sezione 9 del titolo del capitolo 1 il più rapidamente possibile se:

- a. sussistono dubbi in merito a indicazioni fornite dalla controparte o dal detentore del controllo anche dopo che è stata effettuata la procedura prevista nell'articolo 567;
- b. nutre il sospetto che gli siano state date scientemente indicazioni false sull'identità della controparte, del detentore del controllo e ~~e~~ dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

Art. 5969 Identificazione della controparte e accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali nell'ambito di un gruppo

¹ L'identificazione della controparte può essere tralasciata secondo le disposizioni del capitolo della sezione 8 del titolo del capitolo 1 se è già stata operata in modo equivalente alle modalità previste dalla presente ordinanza in seno al gruppo a cui appartiene l'IFDS.

² Lo stesso principio è applicabile quando una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto è già stata ottenuta in seno al gruppo.

Sezione Capitolo 4:**Relazioni d'affari e transazioni che comportano un rischio superiore****Art. 6070** Criteri per relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

L'IFDS che mantiene al massimo 20 relazioni d'affari continue non deve stabilire criteri ai sensi dell'articolo ~~42~~13 per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato.

Art. 6171 Trasferimento di denaro e di valori

¹ L'IFDS fissa i criteri per il riconoscimento delle transazioni che comportano rischi superiori. Gestisce un sistema informatico di riconoscimento e sorveglianza delle transazioni che comportano rischi superiori.

⁴² Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore i trasferimenti di denaro e di valori se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano l'importo di 5000 franchi.

²³ Per i trasferimenti di denaro e di valori devono figurare sulla ricevuta di pagamento il nome e l'indirizzo dell'intermediario finanziario.

⁴ L'IFDS gestisce un elenco aggiornato degli ausiliari che ha coinvolto e degli agenti dei gestori di sistemi.

³⁵ Nell'ambito del trasferimento di denaro e di valori, un IFDS che agisce in nome e per conto di altre persone autorizzate o di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 LRD può farlo solo per un unico intermediario finanziario.

Capitolo 5 Sezione 5: Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti

Art. 6272

¹ L'IFDS deve conservare in particolare:

- a. una copia dei documenti che sono serviti per l'identificazione della controparte;
- b. nei casi di cui alla ~~la~~ [capitolo sezione 2](#) del presente [titolo capitolo](#), la dichiarazione scritta consegnata dalla controparte relativa all'identità [del titolare effettivo o](#) dell'avente economicamente diritto [ai valori patrimoniali](#);
- c. una nota scritta relativa ai risultati dell'applicazione dei criteri secondo l'articolo 1 [32](#);
- d. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l'articolo 1 [54](#);
- e. i documenti relativi alle transazioni effettuate;
- f. una copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 LRD [e di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP¹⁵](#);
- g. una lista delle sue relazioni d'affari sottoposte alla LRD.

² I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

³ I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.

⁴ La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze di cui agli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 24 aprile 2002¹⁶ sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l'IFDS deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti pertinenti.

Sezione-Capitolo 6: Provvedimenti organizzativi

Art. 6373 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un IFDS che impiega al massimo 20 persone esercitanti un'attività sottoposta alla LRD deve adempiere solo i compiti di cui all'articolo [2322](#).

² La FINMA può esigere che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un IFDS che impiega al massimo 20 persone esercitanti un'attività sottoposta alla LRD adempia anche i compiti di cui all'articolo [2324](#) qualora ciò sia necessario al fine di sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di [lotta contro il prevenzione del](#) riciclaggio di denaro e ~~del~~ [il](#) finanziamento del terrorismo.

Art. 6474 Direttive interne

¹ Un IFDS che impiega al massimo dieci persone esercitanti un'attività sottoposta alla LRD non è tenuto a emanare le direttive interne di cui all'articolo [2524](#).

¹⁵ — ~~RS 331.0~~

¹⁶ RS 221.431

² La FINMA può esigere che un IFDS che impiega al massimo dieci persone esercitanti un'attività sottoposta alla LRD emani le direttive interne di cui all'articolo ~~24~~²⁵ se ciò è necessario per garantire un'organizzazione interna adeguata.

Titolo 6~~Capitolo 5~~: **Disposizioni finali** e transitorie

Art. ~~65~~⁷⁵ ~~Diritto previgente: a~~ Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della FINMA del 8 dicembre 2010¹⁷ sul riciclaggio di denaro è abrogata.

~~Sono abrogate:~~

- ~~a. — l'ordinanza 1 FINMA del 18 dicembre 2002¹⁸ sul riciclaggio di denaro;~~
- ~~b. — l'ordinanza 2 FINMA del 24 ottobre 2006¹⁹ sul riciclaggio di denaro;~~
- ~~c. — l'ordinanza 3 FINMA del 6 novembre 2008²⁰ sul riciclaggio di denaro.~~

Art. ~~66~~⁷⁶ Disposizioni transitorie

¹ L'intermediario finanziario deve conformarsi alle esigenze previste agli articoli 10, 23 capoverso 3, 25 capoverso 2, lettere k e l, 36 capoverso 4, 71 capoversi 1 e 4 al più tardi entro l'inizio del [...] mese successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza. ~~alle esigenze di cui agli articoli 10, 34 capoverso 4, 47 e 61 capoverso 2 entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.~~

² Le direzioni di fondi, le società di investimento ai sensi della LICol e i gerenti patrimoniali ai sensi della LICol devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 39 e 40 al più tardi entro l'inizio del [...] mese successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza.

~~² Gli organismi di autodisciplina devono designare come tali le deroghe ai propri regolamenti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.~~

~~³ Gli IFDS devono attuare l'articolo 5 entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.~~

~~⁴ Gli istituti d'assicurazione e gli IFDS devono attuare l'articolo 6 entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.~~

~~⁵ L'intermediario finanziario deve attuare l'articolo 12 capoverso 2 lettera h entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. A partire da tale data il criterio si applica alle nuove relazioni d'affari.~~

Art. ~~67~~⁷⁷ Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... ~~1°~~^{1°} gennaio 2011.

¹⁷ [RO 2010 6295](#)

¹⁸ ~~[RU 2003 554, 2008 2017 5613 n. I 4]~~

¹⁹ ~~[RU 2006 4413, 2008 5613 n. I 5]~~

²⁰ ~~[RU 2008 5313]~~

Allegato

Indizi di riciclaggio di denaro

I. Importanza degli indizi

A1

Gli intermediari finanziari devono tener conto degli indizi di riciclaggio elencati qui di seguito, quest'ultimi forniscono degli indizi sulle relazioni d'affari o le transazioni che comportano un rischio superiore. Gli indizi di riciclaggio indicati qui di seguito servono in primo luogo a sensibilizzare gli intermediari finanziari. Essi permettono di segnalare le relazioni d'affari o le transazioni che comportano un rischio superiore. Di regola la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio. Il concorso di diversi di questi elementi può tuttavia indicarne la presenza.

A2

La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza esame.

II. Indizi generali

Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio:

A3

quando la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure quando essa appare economicamente assurda;

A4

quando i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), se l'attività commerciale del cliente non rende plausibile un tale ritiro immediato;

A5

quando non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;

A6

quando essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;

A7

quando essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

A8

Deve inoltre essere considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.

A9^{bis}

Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati non cooperativi dal «Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI)», o che un cliente proceda in maniera ripetuta a bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

III. Indizi specifici

1. Operazioni di cassa

A9A10

Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio;

A10A11

operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente;

A11A12

incasso di importi importanti tramite chèques, inclusi traveller's chèques;

A12A13

acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali;

A13A14

acquisto di chèques bancari per grossi importi da clienti occasionali;

A14A15

ordini di bonifico all'estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti;

A15A16

ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente;

A16A17

acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

2. Operazioni tramite conto o tramite depositi

~~A18~~[A19](#)

Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione;

~~A18~~[A19](#)

ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta contrario all'attività conosciuta del cliente;

~~A19~~[A20](#)

conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in modo assai minore;

~~A20~~[A21](#)

struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.);

~~A21~~[A22](#)

fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che non appaiono essere in stretta relazione con il cliente né avere un motivo plausibile e riconoscibile di fornire tali garanzie;

~~A22~~[A23](#)

bonifici a favore di un'altra banca senza indicazione del beneficiario;

~~A23~~[A24](#)

accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o dell'ordinante;

~~A24~~[A25](#)

bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario;

~~A25~~[A26](#)

bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga;

~~A26~~[A27](#)

fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato;

~~A27~~[A28](#)

versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto;

~~A28~~[A29](#)

rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso;

~~A29~~[A30](#)

uso di conti pseudonimi o numerici nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali;

~~A30~~[A31](#)

prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto (conto di passaggio).

3. Operazioni fiduciarie

~~A31~~[A32](#)

Crediti fiduciari (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile;

~~A32~~[A33](#)

detenzione fiduciaria di partecipazioni di società non quotate in borsa e la cui attività non può essere determinata dalla banca.

4. Altro

~~A33~~[A34](#)

Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.

[A35](#)

[Istanza di edizione d'informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.](#)

IV. Indizi qualificati

~~A34~~[A36](#)

Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca («paper trail»);

~~A35~~[A37](#)

richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto;

~~A36~~[A38](#)

richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante;

~~A37~~[A39](#)

richiesta del cliente di effettuare un bonifico non direttamente dal proprio conto ma da un conto «Nostro» dell'intermediario finanziario o da un conto «Diversi»;

~~A38~~[A40](#)

richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia;

~~A39~~[A41](#)

procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici.

indagine conoscitiva